CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

CNAPPC CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI

Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati presso Ministero della Giustizia

Consiglio Nazionale dei Geologi

# Corpo Tecnico Nazionale

*per l'Emergenza*

**Analisi, valutazioni, proposte e scenari organizzativi nella gestione delle Emergenze**

**Giugno 2018**

# Legge n. 225 del 24 febbraio 1992:

## istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile

24 febbraio 1992Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 1992
*(Testo aggiornato con il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, coordinato con la legge di conversione 15 ottobre 2013, n. 119)*

**Art. 11**

## Strutture operative nazionali del Servizio.

1. Costituiscono strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile:
a) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale componente fondamentale della protezione civile;
b) le Forze armate;
c) le Forze di polizia;
d) il Corpo forestale dello Stato;
e) i Servizi tecnici nazionali;
f) i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui all'articolo 17, l'Istituto nazionale di geofisica ed altre istituzioni di ricerca;
g) la Croce rossa italiana;
h) le strutture del Servizio sanitario nazionale;
i) le organizzazioni di volontariato;
l) il Corpo nazionale soccorso alpino-CNSA (CAI)

2. In base ai criteri determinati dal Consiglio nazionale della protezione civile, le strutture operative nazionali svolgono, a richiesta del Dipartimento della protezione civile, le attività previste dalla presente legge nonché compiti di supporto e consulenza per tutte le amministrazioni componenti il Servizio nazionale della protezione civile.
3. Le norme volte a disciplinare le forme di partecipazione e collaborazione delle strutture operative nazionali al Servizio nazionale della protezione civile sono emanate secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 .
4. Con le stesse modalità di cui al comma 3 sono altresì stabilite, nell'ambito delle leggi vigenti e relativamente a compiti determinati, le ulteriori norme regolamentari per l'adeguamento dell'organizzazione e delle funzioni delle strutture operative nazionali alle esigenze di protezione civile (48).

**ABROGATA**

# LEGGE 16 marzo 2017 , n. **30**

**Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile.**

Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di ricognizione, riordino, coordinamento, modifica e integrazione delle disposizioni legislative vigenti che disciplinano il Servizio nazionale della protezione civile e le relative funzioni, in base ai princìpi di leale collaborazione e di sussidiarietà e nel rispetto dei princìpi e delle norme della Costituzione e dell'ordinamento dell'Unione europea, nei seguenti ambiti:

*a) definizione delle attività di protezione civile come insieme delle attività volte a tutelare l'integrità della vita,i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi naturali o di origine antropica, articolate in attività di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi connessi con i medesimi eventi calamitosi, di pianificazione e gestione delle emergenze, nonché inerenti all'attuazione coordinata delle misure per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita, per ripristinare la funzionalità dei servizi essenziali e per ridurre il rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi medesimi;*

*b) organizzazione di un sistema policentrico che operi a livello centrale, regionale e locale, prevedendo la possibilità di definire livelli di coordinamento intermedi tra la dimensione comunale e quella regionale e di integrare l'elenco delle strutture operative che concorrono alle finalità di protezione civile, includendovi anche eventuali soggetti organizzati in base a princìpi innovativi;*

# PROGETTO

- Costituzione del Corpo Tecnico Nazionale a cura dei Consigli Nazionali Ingegneri, Architetti, Geometri e Geologi che garantisca e assicuri Tecnici esperti e formati (*che espletano* ***prestazioni intellettuali***) per coprire tutte le tipologie di Emergenze

- Il **C.T.N.** dovrà essere riconosciuto a regime come **Struttura Operativa Nazionale del Servizio Nazionale della Protezione Civile ai sensi dell'art 11 Legge 225/92** con funzioni **sussidiarie** tecniche/specialistiche per il censimento del danno (analisi,verifica,valutazione) / rilievi di agibilità.
  Tale prestazione intellettuale, *indispensabile* dopo la fase di soccorso, per definire chi può rientrare nelle proprie abitazioni/attività e *strategica* per pianificare la ricostruzione. Vista l'importanza di tale funzione gli oneri (economici, assicurativi, logistici..) dovranno essere previsti negli atti normativi per le situazioni di emergenza.

- Partecipazione del Rappresentante del **C.T.N.** come membro di diritto nella Sala Situazione Italia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

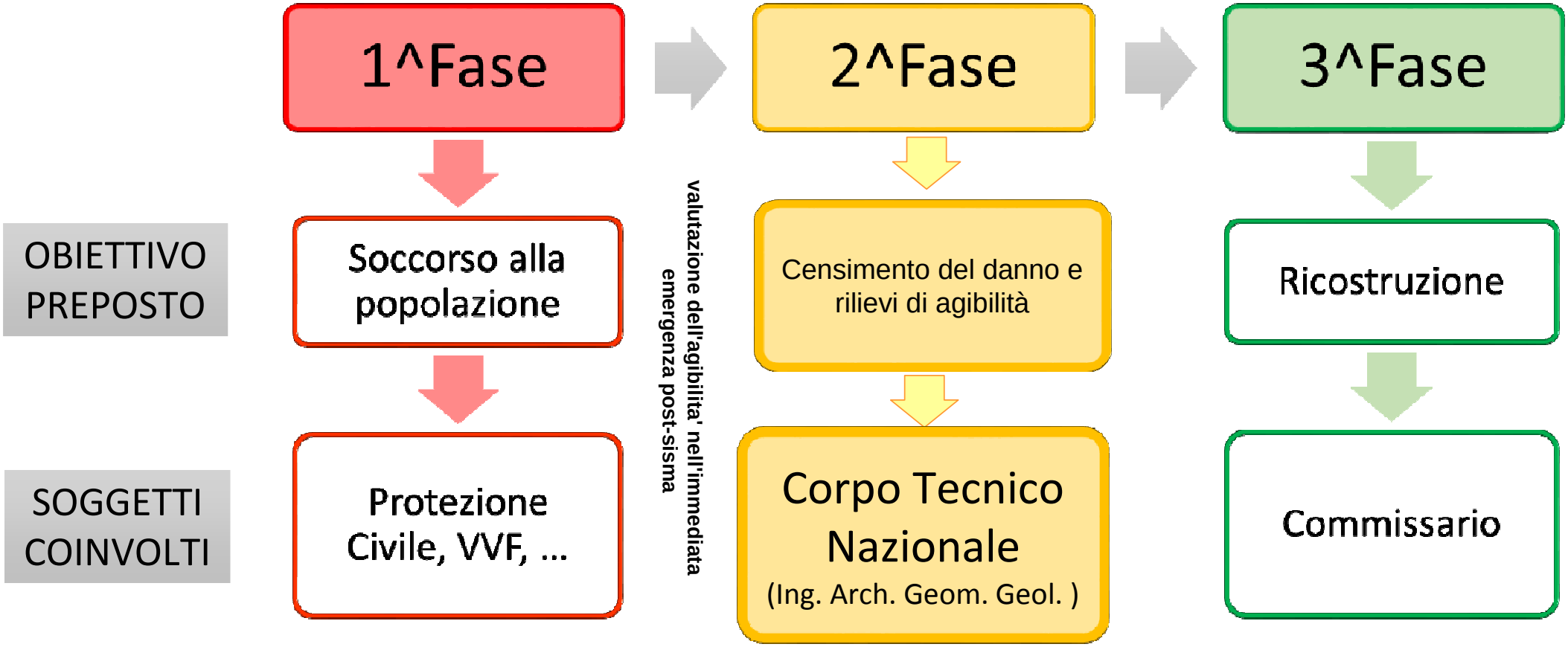
# 5. Sistema di supporto a tutti i livelli

Come il CTN può interfacciarsi nelle varie emergenze

**Tipo di rischio**

1. Rischio sismico
2. Rischio vulcanico
3. Rischio meteo-idrogeologico
4. Rischio maremoto
5. Rischio incendi
6. Rischio sanitario
7. Rischio nucleare
8. Rischio ambientale
9. Rischio industriale

# La gestione dell'EMERGENZA



*22-1-2018* *GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n.* ***17***

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

# DECRETO LEGISLATIVO 2 gennaio 2018 , n. 1 (224)

# Codice della protezione civile.

## CORPO TECNICO NAZIONALE

- Linea di confine tra volontariato e “prestazione intellettuale” per l’ attività di rilievo del danno e dell'agibilità post-sisma,nell’emergenza;
  (Ci si propone volontariamente ma obbligo nella disponibilità ad eseguire una “prestazione intellettuale” a servizio dello **Stato** con anche un riconoscimento economico)
- Percorsi formativi per l’ attività di rilievo del danno e dell' agibilità;
  (Progetti formativi concertati tra il CTN e DPC con contenuti, durata e costi modulati )
- Quadro di riferimento organico ed omogeneo per la gestione dell’emergenza nazionale e locale; ( Istituzione del **Corpo Tecnico Nazionale** del **(CNI, CNAPPC, CNG,CNGeol)** che a regime venga riconosciuto come Struttura Operativa Nazionale del Servizio Nazionale della Protezione Civile ai sensi dell’art 11 Legge 225/92, per l’ attività di rilievo del danno e dell' agibilità post-sisma. Tale attività è indispensabile dopo la fase di soccorso, per definire chi può rientrare nelle proprie abitazioni/attività e strategica per pianificare la fase della ricostruzione. )
- Sistema di coordinamento della Protezione Civile nelle emergenze( Il C.T.N. potrà essere presente nella cabina di regia nazionale delle emergenze “ Sala Situazione Italia” )



# AZIONI messe in campo in maniera unitaria da parte CONSIGLI NAZIONALI **CNI, CNAPPC, CNG, CNGeol**

## Prima dell'uscita del **DECRETO LEGISLATIVO 2 gennaio 2018 , n. 1 Codice di Protezione Civile**

- **Abbiamo proposto osservazioni al Decreto in fase di discussione che sono state tutte approvate:**

**Art. 4 comma 2**
**inserire dopo: strutture operative:** ***" ed i soggetti concorrenti di cui all' articolo 13 comma 2....."***

**Art 13 comma 2**
**inserire dopo: ordini e collegi professionali .** ***" ed i rispettivi consigli nazionali, anche mediante forme associative o di collaborazione o di cooperazione appositamente definite tra i rispettivi consigli nazionali nell'ambito di aree omogenee."***

**Art.14 comma 4**
**inserire dopo: Alle riunioni del Comitato possono essere invitate autorità regionali e locali di protezione civile interessate a specifiche situazioni di emergenza, nonché** ***" soggetti concorrenti di cui all' articolo 13 comma 2 ed i....."***

**Art. 31 Comma 5**
***sopprimere tutto il comma 5***
*Le formazioni di natura professionali possono partecipare alle attività di protezione civile nelle* ***rispettive aree di competenza tecnica e a titolo gratuito****, anche per lo svolgimento di rilievi speditivi. A tal fine i Consigli nazionali degli Ordini professionali possono promuovere la costituzione di forme di aggregazioni di tecnici articolate a livello nazionale e territoriale per accedere ad attività formative assicurate dal Servizio nazionale a titolo gratuito.*

# AZIONI messe in campo in maniera unitaria da parte CONSIGLI NAZIONALI -**CNI, CNAPPC, CNG, CNGeol**

## Dopo l'uscita del **DECRETO LEGISLATIVO 2 gennaio 2018 , n. 1 Codice di Protezione Civile**

Considerato il contributo dato, abbiamo condiviso con maggiore convinzione il progetto di Costituire un Corpo Tecnico Nazionale:

- **Abbiamo sottoscritto un Accordo di Collaborazione Formale tra i Consigli Nazionali, come previsto dall'art. 3 c.2 del Codice di Protezione Civile;**

- **Dovrà essere redatto dai Consigli Nazionali un Regolamento di Funzionamento che regoli le relazioni interne/esterne del C.T.N.;**

- **Infine redigere una Convenzione, come possibile visto l'art. 4 c.2 del Codice di Protezione Civile, con lo Stato ( DPC) e con la Conferenza Unificata (Ag. Reg. di P.C.) per definire le "REGOLE di INGAGGIO"**

# Obiettivo a regime

***OGGI*** *(a percorso ultimato)* ***Corpo Tecnico Nazionale***

***( soggetto concorrente di protezione civile )***

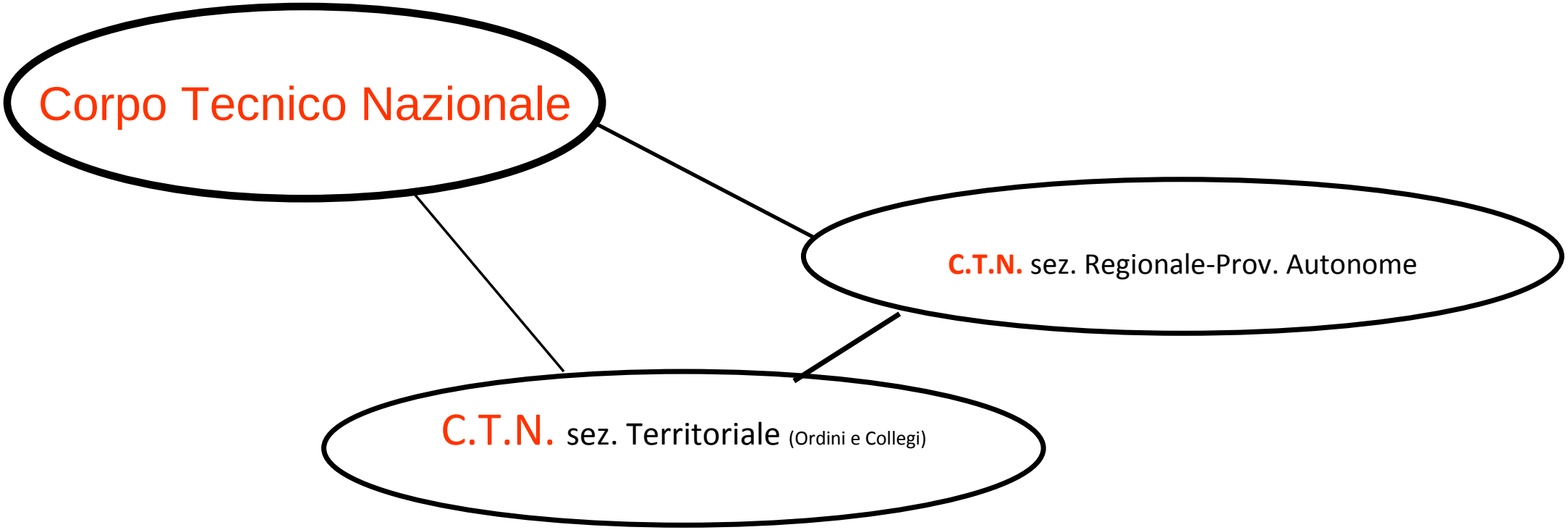
**costituito, gestito, organizzato e coordinato a livello centrale dai Consigli Nazionali**

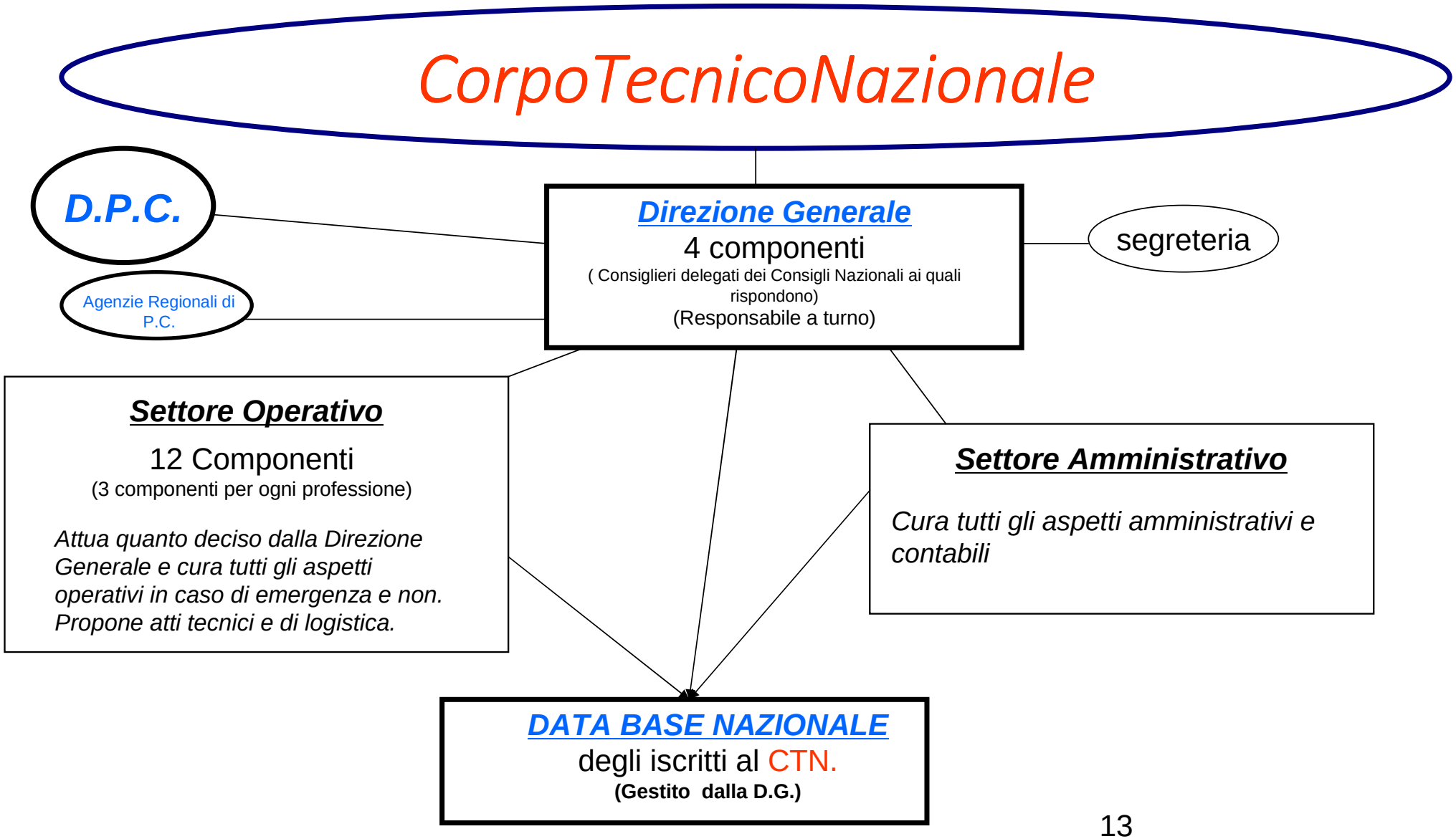
***INGEGNERI –ARCHITETTI – GEOLOGI – GEOMETRI***

***DOMANI***

Il progetto prevede come obiettivo a regime, di diventare **Struttura Operativa Nazionale del Servizio Nazionale della Protezione Civile** da proporre nel prossima revisione biennale del Codice di Protezione Civile.

# ORGANIGRAMMA del C.T.N.




CorpoTecnicoNazionale
D.P.C.
Agenzie Regionali di P.C.
Direzione Generale
4 componenti
( Consiglieri delegati dei Consigli Nazionali ai quali rispondono)
(Responsabile a turno)
segreteria
Settore Operativo
12 Componenti
(3 componenti per ogni professione)
Attua quanto deciso dalla Direzione Generale e cura tutti gli aspetti operativi in caso di emergenza e non. Propone atti tecnici e di logistica.
Settore Amministrativo
Cura tutti gli aspetti amministrativi e contabili
DATA BASE NAZIONALE
degli iscritti al CTN.
(Gestito dalla D.G.)




## CONSULTA NAZIONALE PER L'EMERGENZA

**( 4x20regioni/prov.aut.=80 membri)**

(Organo consultivo del C.T.N. composta dai componenti delle Unità di Coordinamento, coordinata e convocata dalla D.G. del C.T.N)

Che ha lo scopo di armonizzare l'attività operativa ed amministrativa del **C.T.N.**
per garantire un quadro di riferimento organico
ed omogeneo per la gestione dell'emergenza a livello locale.

# C.T.N. sez. Territoriale ( Ordini e Collegi)

***Referente Territoriale***

( 1 x ogni professione)

*N.B. i Geologi non hanno il livello provinciale*

-Le sezioni Territoriali ( Ordini e Collegi) somministrano la formazione agli iscritti al C.T.N. del proprio Ordine/Collegio.

Concorrono agli eventuali aspetti logistici di concerto con il C.T.N. nazionale e le Sez. regionali nel caso di emergenze sul proprio territorio.

- Accedono alla visione del Data Base del C.T.N. per i propri iscritti

# Sistema di relazioni a tutti i livelli

## Come il C.T.N. può interfacciarsi nelle varie emergenze

| **Tipo di emergenza** | **istituzione di riferimento** | |
|---|---|---|
| A. Emergenza gestita a livello **COMUNALE** | COMUNE | C.T.N. Nazionale/ con attivazione della Sez. Regionale |
| A. Emergenza gestita a livello **PROVINCIALE/ REGIONALE** | **PROT. CIV REGIONALE/ ANCI REGIONALE** | |
| A. Emergenza gestita a livello **STATALE / DIP. PROT. CIVILE** | Dip. Prot. Civile/ ANCI NAZIONALE | C.T.N. Nazionale |
| D. Emergenza **ESTERA** | Ministero Esteri | C.T.N Nazionale |